

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO DEL 07.03.2016

A tutti i dipendenti camerali <u>S E D E</u> e, p.c. Ai Dirigenti camerali <u>S E D E</u>

Oggetto: Obbligo di riservatezza e segreto d'ufficio.

Si rammenta che adeguare il proprio comportamento a parametri di lealtà, correttezza, riservatezza e servizio al bene comune rappresenta l'essenza stessa del pubblico dipendente, così come prescrive la Costituzione, la quale impone di svolgere le funzioni pubbliche con "disciplina e onore" (art. 54, comma 2, ove il termine disciplina rappresenta il fondamento del potere disciplinare dell'amministrazione pubblica e va inteso come "autolimitazione" e rispetto delle regole ed il termine onore esplicita il valore morale, il "merito" di una persona, non considerato in sé, ma in quanto conferisce il diritto alla stima ed al rispetto altrui), con imparzialità (art. 97), nonché di essere al servizio esclusivo della Nazione (art. 98).

Tali principi, che potevano sembrare connaturali e scontati alle precedenti generazioni, sono ora imposti dal legislatore attraverso una progressiva giuridicizzazione degli stessi, con passaggio dall'ambito dell'etica a quello del diritto, in ragione della previsione del rilievo disciplinare, e non solo, della violazione degli stessi.

Si rammenta, inoltre, che il lavoratore che rivela, anche solo incautamente, segreti d'ufficio rischia il posto di lavoro, oltre a possibili conseguenze penali (si veda infra l'art. 326 c.p. che introduce il reato di rivelazione di segreto d'ufficio) e risarcitorie.

Il dovere per il dipendente di non divulgare notizie riservate relative all'azienda dove lavora, trova il suo fondamento nell'art. 2105 del c.c., intitolato "obbligo di fedeltà". Secondo la giurisprudenza prevalente, l'obbligo di fedeltà ha un contenuto molto più ampio desumibile dalla lettura della norma, dovendo integrarsi col dovere generale di correttezza e buona fede.

Per il pubblico dipendente, inoltre, si applica ancora oggi l'art. 15 del T.U. 3/1957 il quale, sotto la rubrica "Segreto d'ufficio", espressamente prevede che l'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio e che "non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o conclusione, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso"

Poi il D.P.R. 16 aprile 2013, 62, rubricato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", all'art. 3, intitolato "Principi generali", comma 2 prevede che "il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, ...", ed al comma 3 prevede che "il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione".

L'art. 3, ultimo citato, individua, come menzionato, i principi generali che governano la condotta dei pubblici dipendenti e che costituiscono la "lente" attraverso la quale leggere il catalogo dei doveri contenuti negli articolo successivi.

In questa sede appare opportuno precisare solo alcuni principi del Codice di comportamento ed in particolare quelli riferiti all'obbligo di riservatezza ed al segreto d'ufficio:



- l'integrità va considerata un sinonimo di onestà, rispetto, impegno, lealtà e onore e va letta anche in connessione con la legge, ove il regolamento trova la sua fonte, c.d. anticorruzione. L'integrità rappresenta una qualità personale di natura etica, alla quale il DPR conferisce importanza primaria come si evince dalla sua collocazione nell'elenco prima riportato. Inoltre l'art. 11 del d. lgs. n. 150/2009, al comma 2, introduce per la prima volta, accanto al principio della trasparenza, quello "della legalità e dello sviluppo della cultura dell'integrità":
- la **buona fede** e la **correttezza** impongono di non ingenerare, con la propria condotta, aspettative destinate ad essere frustrate.

Non va dimenticato che il pubblico dipendente, anche se assoggettato a regole di condotta di provenienza privatistica, si differenzia dal suo omologo "*privato*" per le caratteristiche della sua prestazione lavorativa, alla quale, tra gli altri, sono connessi:

- a) il divieto di usare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio, ovvero tenere comportamenti che possano nuocere agli interessati o all'immagine della pubblica amministrazione;
- b) l'obbligo di riservatezza: obbligo di rispettare il segreto d'ufficio e divieto di anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti l'ufficio.

Ancora si ricorda che l'art. 23 del CCNL sottoscritto il 06.07.1995, così come modificato dall'art. 23 del CCNL 22.01.2004, rubricato "Obblighi del dipendente", al terzo comma prevede che il dipendente debba, in particolare:

.

b) rispettare il segreto d'ufficio ...;

c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;

.

mentre il successivo art. 25 del medesimo CCNL 06.07.1995, così come sostituito dall'art. 3 del CCNL 11.04.2008, rubricato "Codice disciplinare", prevede le sanzioni da applicare in caso di inosservanza degli obblighi del dipendente, tra cui quelli sopra riportati.

Si rammenta, infine, che l'art. 326 del codice penale, rubricato "*Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio*", espressamente punisce un reato proprio del pubblico dipendente, prevedendo che:

"Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

"Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

"Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni"

Caserta, 7 marzo 2016

(GR)

IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Luca Perozzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.(ed in particolare gli artt. 20, 21, 22, 23 e 24) e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.

(com obbligo riservatezza e segreto di ufficio)